

VENDITE STRAORDINARIE

(Art. 16 e 16 bis L. R. 19/2002)

GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
L I Q U I D A Z I O N E											
LIQUIDAZIONE					LIQUIDAZIONE						
10					9	10				30	
PROMOZIONALE					PROMOZIONALE						
10					9	10				30	
SALDI							SALDI				
10	1					10	1				

TIPOLOGIA DI VENDITA	DESCRIZIONE	DURATA MAX	PERIODI VIETATI	COMUNICAZIONE AL COMUNE	NOTE
LIQUIDAZIONE	CESSAZIONE O CHIUSURA ATTIVITÀ, CESSIONE O TRASFERIMENTO AZIENDA	13 SETTIMANE		Almeno 15 giorni prima della data di inizio, indicando: - MOTIVO - DATA INIZIO - DURATA - INVENTARIO MERCI	Solo merci inventariate, con doppio prezzo ed indicazione dello sconto o del ribasso. Al termine della vendita per trasformazione o rinnovo locali è prevista la chiusura per 10 giorni.
LIQUIDAZIONE	TRASFORMAZIONE O RINNOVO LOCALI	4 SETTIMANE	30 GG PRIMA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE, MESE DI DICEMBRE		
PROMOZIONALE	ARTICOLI VESTIARIO, MAGLIERIA ESTERNA, CAMICERIA, ACCESSORI, BIANCHERIA INTIMA, ART.SPORTIVI, CALZATURE, ART.PELLE/CUOIO, CORSETTERIA/VALIGERIA, ART.TESSILI, MOBILI	30 GIORNI	30 GG PRIMA DELLE VENDITE DI LIQUIDAZIONE E DI FINE STAGIONE, MESE DI DICEMBRE	Almeno 5 giorni prima della data di inizio, specificando: - PRODOTTI IN VENDITA - DATA INIZIO - DURATA - % SCONTO	I prodotti a prezzo scontato (max 30% del totale) vanno tenuti separati da quelli con prezzi normali. La pubblicità non deve essere ingannevole e deve contenere gli estremi della comunicazione al Comune e la durata. Per le merceologie diverse da quelle descritte la promozione può essere effettuata nel corso di tutto l'anno.
FINE STAGIONE (SALDI)	PRODOTTI STAGIONALI O DI MODA SOGGETTI A DEPREZZAMENTO	08/01 - 01/03 10/07 - 01/09	DAL 02/03 AL 09/07 DAL 02/09 AL 09/01	Almeno 5 giorni prima della data di inizio, specificando: - DATA INIZIO - DURATA	Durante la vendita è vietato rifornirsi di ulteriori merci destinate ai "saldi" Le merci debbono riportare il "doppio prezzo" e lo sconto o ribasso.

N.B. Non rientra nelle v. promozionali la vendita a prezzi scontati effettuata all'interno dell'esercizio senza alcuna forma pubblicitaria esterna.

Con modifiche apportate dall'art.22 della L.R. n.29 del 24.12.2004 (Finanziaria Regionale x 2005)